

N. r. V.G. 2311/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati:

Dott. Leopoldo Sciarrillo

Dott.ssa Consuelo Mighela

Dott.ssa Enrica Marini

ha pronunciato il seguente

Presidente

giudice

giudice relatore

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 2311/2019, r. V.G. tra:

_____, nata a _____ (_____) il _____, con il patrocinio
dell'Avv. ORIANA COLOMO;

ricorrente

e

_____, nato a _____ (_____)
_____, con il patrocinio dell'Avv. _____;

resistente

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica,

intervenuto per legge

ha proposto ricorso nei confronti di F

, allegando che:

- in data 04.08.2002 le parti avevano contratto matrimonio concordatario in _____ e dalla loro unione era nata, in data 05.08.2003, la piccola _____;
- con decreto del 21.10.2003 il Tribunale di Oristano aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi e, con successiva sentenza del 25/05/2007 n. 234/07, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con previsione di un contributo mensile di euro 250,00, a carico del padre e a titolo di concorso nel mantenimento della figlia;
- il resistente si era reso responsabile di condotte gravemente pregiudizievoli nei confronti della minore _____ e tali da aver giustificato la proposizione da parte della medesima ricorrente ai sensi dell'art. 709 *ter* di un ricorso, depositato in data 21/12/2016, in occasione del quale era stato lamentato il metodo educativo eccessivamente rigido e autoritario condiviso dal padre della minore, e con il quale era stata domandata, tra l'altro, l'autorizzazione per la minore a praticare il pattinaggio e a partecipare a un viaggio d'istruzione;
- con decreto del 16/03/2017 il Tribunale di Oristano aveva disposto che fossero riservate solo alla madre le decisioni inerenti alla pratica sportiva e ai viaggi di istruzione scolastica della figlia minore, aveva autorizzato il padre a tenere con sé la figlia nel rispetto della volontà di quest'ultima e aveva ammonito il padre a non compiere atti pregiudizievoli per la minore, rigettando le ulteriori richieste azionate;
- dalla data di notifica del decreto ora indicato il resistente aveva interrotto pressoché ogni rapporto con la figlia, limitando i contatti a pochi sporadici messaggi telefonici e incontri;
- nel mese di ottobre 2022 _____ aveva espresso la volontà di partecipare alla selezione per i programmi scolastici 2020 - 2021 *Intercultura* e tra i documenti per l'accesso alla selezione era stato richiesto il documento di identità valido per l'espatrio che era oramai scaduto e che avrebbe



dovuto essere rinnovato con l'autorizzazione di entrambi i genitori;

- il padre aveva quindi negato l'autorizzazione, provocando grave frustrazione e delusione nella ragazza;

- il resistente aveva inoltre omesso di corrispondere quanto dovuto per le spese straordinarie necessarie alla figlia per gli ultimi tre anni, nonostante il miglioramento delle sue condizioni reddituali.

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: *"accertata la necessità di modificare le previsioni di cui alla sentenza di divorzio in ordine al regime di affidamento della minore e del contributo al suo mantenimento, nonché la sussistenza del notevole pregiudizio arrecato alla piccola . . . dalla condotta del padre, con decreto inaudita altera parte o con ordinanza previa audizione delle parti e disponendo per il prosieguo del giudizio. Voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Disporre l'affidamento esclusivo della minore . . . alla madre; b) In subordine adottare ogni provvedimento opportuno nell'interesse della minore consentendo il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio; c) Stabilire che il resistente dovrà versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 450,00 mensili secondo le regole già indicate nella sentenza di divorzio oltre al 50% delle spese straordinarie e scolastiche; d) Condannare il resistente, in virtù di quanto descritto nella superiore parte espositiva, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della cassa delle ammende; e) Condannare il resistente al risarcimento del danno, in favore della minore figlia . . . , cagionato dalla reiterata condotta pregiudizievole tenuta dal medesimo nella misura che riterrà di giustizia; f) Per l'effetto condannare altresì il resistente, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; g) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento"*.

A seguito del conseguimento della maggiore età nel corso del procedimento da parte della figlia, la ricorrente nelle note depositate in data 8.10.2021 ha modificato le proprie conclusioni, domandando che venisse dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di affido esclusivo

Si è costituito nel procedimento

contestando le circostanze poste a fondamento del ricorso, e in particolare, di aver interrotto i rapporti con la figlia e negando la sussistenza di una situazione di disagio e sofferenza emotiva in capo alla medesima minore.

Il resistente, lamentando come la ricorrente gli avesse comunicato con poco preavviso la necessità di prestare le autorizzazioni per il viaggio a Cracovia e per l'attività agonistica di pattinaggio, non ha negato di aver rifiutato le autorizzazioni che gli erano state richieste, sostenendo tuttavia che il rifiuto era motivato dall'intenzione di proteggere la figlia dai rischi degli attentati terroristici diffusi in Europa.

Alla luce delle eccezioni sollevate, rilevando altresì l'insussistenza dei presupposti per l'incremento del contributo stabilito a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, il resistente ha formulato le seguenti conclusioni: *voglia il Tribunale: "1) ordinare alla Sig.ra . . . di produrre la propria documentazione reddituale, la documentazione in merito alla proprietà dell'abitazione in cui risiede, e disponga accertamenti di redditi e sull'entità patrimoniale della ricorrente; 2) dichiarare irricevibili le domande proposte dalla Sig.ra . . . in quanto relative a microconflittualità; 3) rigettare la domanda di affidamento esclusivo della minore . . . alla madre; 4) rigettare la domanda di aumento dell'assegno mensile a favore della minore; 5) rigettare la richiesta di condanna del Sig. . . al pagamento di una sanzione, per l'insussistenza dei fatti addebitati; 6) rigettare la domanda di risarcimento del danno perché generica ed infondata in fatto ed in diritto; 7) rigettare la domanda di condanna ex art 614 bis cod. proc. civ. 8) Con vittoria di spese del presente giudizio e condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 primo comma cod. proc. civ da determinarsi in via equitativa"*.

Nel corso del procedimento il resistente ha infine domandato la riduzione del contributo stabilito a titolo di concorso nel mantenimento della figlia.

Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte dalla ricorrente nelle conclusioni *sub* lettere a), d) e f), in considerazione del



conseguimento in data 5 agosto 2021 della maggiore età da parte della minore.

Quanto alla domanda formulata *sub* lettera *b*) delle conclusioni di parte ricorrente la stessa, peraltro di competenza del giudice tutelare (*ex art.* 3, lettere *a*) e *b*), legge n. 1185/1967 e successive modifiche), deve intendersi implicitamente rinunziata perché non coltivata nel presente procedimento.

La domanda proposta dalla parte ricorrente tesa a ottenere la condanna della parte resistente al risarcimento del danno, in favore della figlia , cagionato dalla condotta pregiudizievole assunta dal padre, merita accoglimento in quanto fondata.

La pretesa risarcitoria che è stata azionata appare sussumibile nella fattispecie delineata dall'art. 709 *ter*, c.p.c., (la disposizione è stata abrogata e sostituita dal novellato art. 473 *bis*.39., c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023), a mente del quale: *"per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende"*.

La disposizione, originariamente introdotta dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto un procedimento volto a assicurare la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della responsabilità dei genitori o di affidamento della prole minore.

La norma ora indicata ha infatti previsto la possibilità per il giudice adito non soltanto di modificare i provvedimenti in vigore ma, altresì, di adottare, anche congiuntamente, i provvedimenti di natura sanzionatoria.

Le misure che possono essere emanate a fronte del grave inadempimento di uno dei genitori rispetto ai doveri enucleati dal provvedimento relativo all'affidamento della prole o di atti comunque pregiudizievoli per la corretta esplicazione delle modalità di affidamento della stessa, sono, secondo un criterio di progressiva afflittività: a) l'ammonimento del genitore inadempiente; b-c) la condanna al risarcimento dei danni a carico del genitore inadempiente ed a favore dell'altro genitore o del minore; d) la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata nel minimo in 75 euro e nel massimo in 5000 euro, a favore della Cassa delle ammende.

Per quanto attiene all'applicabilità del rimedio di cui all'art. 709 *ter*, c.p.c., alla violazione da parte del genitore degli obblighi di natura economica, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, con una pronuncia interpretativa di rigetto, che la disposizione in esame deve ritenersi applicabile solo alla violazione di provvedimenti contenenti obblighi di carattere infungibile nei confronti della prole, tenuto conto dell'ampiezza degli strumenti già esistenti nell'ordinamento per *"presidiare"* l'adempimento delle statuizioni di natura economica (cfr. Corte Cost. n. 145 del 2020).

Con riguardo a tale aspetto il nuovo art. 473 *bis*.39., c.p.c., ha tuttavia espressamente esteso i rimedi contemplati dalla medesima disposizione alle gravi inadempienze, anche di natura economica.

La Corte di Cassazione ha infine avuto modo di affermare che le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 *ter* c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti *"che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"*; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva *"od"* evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle



prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata (cfr. Cass. civ., sez. I, 28 dicembre 2022, n. 37899; Cass. n. 16980/2022).

Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che il conseguimento, nel corso del giudizio, della maggiore età da parte della figlia delle parti non determini la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa risarcitoria, in ossequio al generale principio secondo il quale la durata del procedimento non possa riverberarsi in danno della parte richiedente (cfr. Trib. Roma 13 novembre 2020).

Le risultanze raccolte nel corso del procedimento hanno consentito di accertare la sussistenza di una serie di condotte poste in essere da F di grave pregiudizio per la figlia

La ricorrente ha, in particolare, dedotto che il padre dopo la notifica del decreto reso in data 16 marzo 2017 aveva interrotto pressoché ogni rapporto con la figlia sino all'aprile del 2019, quando aveva incontrato la figlia in una sola occasione, aveva apposto il proprio diniego al rinnovo del documento valido per l'espatrio della figlia e alla partecipazione al programma scolastico *Intercultura* 2020-2021, aveva ancor più generale fatto mancare alla figlia la propria presenza morale e aveva omesso di corrispondere quanto dovuto a titolo di spese straordinarie sostenute per la figlia negli ultimi tre anni.

Occorre, anzitutto, rilevare che il Tribunale, con decreto reso in data 16 marzo 2017, nel procedimento iscritto al n. 2142/2016 R.V.G. aveva già applicato la misura dell'ammonimento di cui all'art. 709 *ter*, c.p.c., nei confronti del resistente e aveva disposto che fossero riservate alla madre le decisioni inerenti alla pratica sportiva e ai viaggi di istruzione scolastica della figlia minore.

La minore , che era stata ascoltata direttamente dal giudice delegato dal collegio in quella procedura, aveva avuto modo di riferire la delusione che era scaturita dal diniego opposto dal padre alla sua partecipazione alle gare di pattinaggio e a un viaggio di istruzione a Cracovia (cfr. doc. n. 2, fascicolo parte ricorrente).

Nel corso dell'ascolto della minore disposto nel presente procedimento all'udienza del 5 novembre 2020 ha confermato di aver sostanzialmente interrotto i rapporti con il padre, di averlo incontrato in un'occasione nel maggio 2019 e di essersi recata all'appuntamento in compagnia di un'amica per timore di rimanere sola con lui, dichiarando: *"attualmente quasi non ho rapporti con mio padre. Rispetto all'incontro del maggio 2019 preciso che io non parlavo con lui da tre anni, neppure per telefono, e ho portato con me un'amica perché non volevo restare con lui da sola. L'incontro è stato freddo. Come mai? non lo volevo sentire, lui chiamava ma la maggior parte delle volte io non rispondevo perché poi ci litigavo. Ho bloccato le sue chiamate e i messaggi. Solo a gennaio di quest'anno ho sbloccato i messaggi perché me lo chiesto mamma, per tenere i contatti in periodo di COVID e cercare di riavvicinarmi. Attualmente mio padre scrive ogni tanto su whatsapp, circa uno o due volte al mese. Mi scrive come se non fosse successo niente, e se io gli rispondo chiedendo, ad esempio, dei nonni, lui mi ignora e non risponde"* (cfr. verbale ud. del 5.11.2020).

Con riguardo al rifiuto che il padre aveva apposto al rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio, ha descritto il sentimento di frustrazione e malessere che aveva provato in conseguenza del diniego opposto dal padre alla partecipazione ai viaggi, riferendo: *"quanto al viaggio, mamma mi avrebbe fatto partire per posti vicini (Inghilterra, Svizzera), mentre mio padre ha detto no a prescindere. Ogni cosa che io gli propongo, lui mi dice di no senza darmi spiegazioni, come per la gita in Polonia alle medie, le gare di pattinaggio che ho mollato perché me l'ha impedito lui; mi vieta anche la carta d'identità valida per l'espatrio senza darmi spiegazioni. E' vero che mi ha comprato lui i pattini ma poi mi ha vietato di gareggiare, o meglio mi ha detto che potevo fare le gare nazionali ma non quelle provinciali, il che è un controsenso. Mi tratta sempre come se fossi piccola, nonostante io gli chieda di ascoltarmi, lui mi ignora. Attualmente non me la sento di riprendere i rapporti con lui"* (cfr. verbale ud. del 5.11.2020).

Deve ritenersi che le ragioni opposte alla partecipazione della figlia ai viaggi internazionali da parte del padre, il quale ha motivato il proprio incontestato diniego in ragione del timore di coinvolgimento della figlia negli attentati terroristici che si erano ripetuti in Europa nell'anno 2016, siano irrilevanti o comunque pretestuose rispetto ai vantaggi, sotto il profilo culturale, ricreativo, di



socializzazione e di acquisizione di competenze nella conoscenza delle lingue straniere, che la minore avrebbe potuto trarre dalla partecipazione ai programmi culturali internazionali.

Peraltro, il reddito mensile medio netto del resistente nell'anno 2019 (anno nel quale il resistente ha espresso il proprio diniego alla partecipazione del programma *Intercultura*) risultava pari a euro 2.151,31 (cfr. CU/2020), da ritenersi adeguatamente capiente per sostenere una spesa di estrema utilità e di peculiare importanza per la figlia minore (si consideri tra l'altro l'ammontare delle somme vincolate presso le Poste, come di seguito esposto).

Occorre, del resto, ricordare come, ancor prima dell'introduzione da parte del legislatore dell'espressione "*responsabilità genitoriale*", la nozione di "*potestà genitoriale*" fosse riconducibile all'attribuzione di un potere connesso non già all'interesse del genitore che ne era titolare ma all'interesse del figlio.

Il resistente ha invece dimostrato di aver esercitato il potere di scelta attribuitogli dall'ordinamento trascurando l'altrui interesse, ignorando le inclinazioni e le aspirazioni della figlia e antepoendo alle esigenze della ragazza le proprie immotivate preoccupazioni sul versante della sicurezza e del risparmio di spesa.

Ritiene, invero, il Tribunale di dover attribuire rilevanza alla gravità della condotta assunta dal resistente il quale, malgrado abbia cercato di mantenere un contatto con la figlia quanto meno inviandole messaggi telefonici, nonostante fosse stato preventivamente ammonito ai sensi dell'art. 709 *ter*, n. 1), c.p.c., ha reiterato la medesima condotta oppositiva, trascurando in modo assoluto le ricadute psicologiche che tale condotta avrebbe determinato sulla sfera emotiva della figlia.

Sotto questo profilo, deve considerarsi che, quandanche si aderisse alla tesi per cui il rimedio di cui all'art. 709 *ter*, n. 2), c.p.c., sia applicabile solo in presenza di un pregiudizio sofferto in concreto dal figlio minore –con accentuazione della natura risarcitoria rispetto a quella sanzionatoria dello stesso rimedio –il pregiudizio sofferto dalla minore, così come il nesso di causalità tra la condotta assunta dal resistente e il danno patito, hanno trovato compiuta dimostrazione nel corso dell'istruttoria, attraverso le dichiarazioni rilasciate dalla figlia in sede di ascolto condotto dal giudice e mediante il ricorso al criterio presuntivo.

Sono state infatti dimostrate, per un verso, l'assenza, sotto il versante affettivo, della figura paterna nella vita relazionale della minore, riscontrata non già nell'interruzione di qualsivoglia rapporto di comunicazione tra il padre e la figlia ma nell'indifferenza rispetto ai bisogni e ai desiderata manifestati dalla ragazza, e, per un altro, la presumibile frustrazione, confermata in ogni caso dall'audizione della minore, derivante dalla reiterazione dei dinieghi alla partecipazione di attività culturali e ricreative, idonea a provocare un'accentuata delusione e, soprattutto, un sentimento di isolamento nella figlia, esclusa dalla partecipazione ai viaggi rispetto ai suoi compagni.

Non possono essere trascurate le dichiarazioni che la minore rilasciò al giudice delegato al suo ascolto nel procedimento iscritto al n. 2142/2016 R.V.G., quando riferì della delusione provata quando il padre aveva negato il consenso alla partecipazione della minore alle gare provinciali di pattinaggio "*sono l'unica del gruppo che non partecipa alle gare. Vorrei continuare a andarci*" e così alla partecipazione del viaggio d'istruzione a Cracovia: "*la maggior parte dei miei compagni ci andranno*" (cfr. doc. n. 2, fascicolo parte ricorrente).

Rispetto alle aspirazioni di una giovanissima ragazza, impegnata nell'attività sportiva e interessata a svolgere esperienze al di fuori della Sardegna, il nuovo diniego da parte di un genitore poco presente, questa volta opposto al rilascio del documento valido per l'espatrio, deve presumersi essere stato idoneo a provocare in lei un sentimento di malessere, chiusura e isolamento, quale unica reazione possibile di fronte all'ennesima decisione percepita come immotivata e irragionevole (cfr. dichiarazioni rese da [] nel presente procedimento all'udienza del 5.11.2020: "*mi vieta anche la carta d'identità valida per l'espatrio senza darmi spiegazioni...omissis...mi tratta sempre come se fossi piccola, nonostante io gli chieda di ascoltarmi, lui mi ignora*").

Da ultimo, deve escludersi che il contenuto della *email* inviata dalla ricorrente al resistente in data 25 ottobre 2016, con la quale la [] aveva manifestato di condividere le preoccupazioni del resistente con riguardo ai viaggi internazionali (cfr. doc. n. 10, fascicolo processuale parte resistente) sia idonea a giustificare la condotta assunta dal resistente, in primo luogo, avuto riguardo alle formule dubitative che sono state utilizzate, come dimostrato anche dal frequente ricorso al modo condizionale ("*posso anche capire la preoccupazione*"; "*e a questo punto direi*"; "*sarebbe*



meglio non esporla a questi rischi”), e indicative non già del conseguimento di un accordo con la madre, quanto piuttosto di una rassegnata disponibilità di quest’ultima a accettare la decisione assunta unilateralmente dal padre di negare il consenso al viaggio d’istruzione, in secondo luogo, tenuto conto del disaccordo manifestato espressamente nella stessa comunicazione dalla predetta

rispetto al diniego alla partecipazione dei campionati di pattinaggio e, infine, al tempo trascorso, superiore ai tre anni, tra l’invio dell’*email* in parola e il rifiuto del rinnovo del documento d’identità, idoneo, in ogni caso, a giustificare la rivisitazione di eventuali accordi raggiunti in precedenza sulla necessità di autorizzare o non autorizzare i viaggi d’istruzione e a non esonerare il resistente dall’onere di acquisire informazioni aggiornate sulle aspirazioni della ragazza, oramai sedicenne.

Accertata la fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente, il resistente deve quindi essere condannato a rifondere il risarcimento del danno sofferto dalla figlia [...] che si ritiene equo quantificare nella misura di euro 2.000,00.

La domanda tesa a ottenere la rideterminazione del contributo stabilito a titolo di concorso nel mantenimento della figlia delle parti, che è pacifico sia priva di autonomia sotto il profilo economico, merita accoglimento in quanto fondata, tenuto conto della sensibile sperequazione reddituale tra i genitori.

Occorre invero rilevare come rispetto al tempo in cui fu pronunciato il divorzio tra le parti le condizioni patrimoniali degli *ex* coniugi si siano nel tempo modificate.

Quanto alla situazione economico reddituale della ricorrente, dalla disamina della scheda - anagrafico professionale del Centro per l’impiego di Cuglieri si evince come la stessa nel triennio antecedente al deposito della sentenza di divorzio avesse svolto attività lavorativa a titolo subordinato prevalentemente come cameriera con contratti a termine e a tempo stagionale (cfr. allegati alle note di parte ricorrente dell’8.10.2021).

Dalle ultime dichiarazioni reddituali in atti si ricava che N. [...] nel triennio 2019/2021 ha conseguito un reddito mensile medio netto di euro 614,16 (cfr. media ricavabile dai modelli reddituali 730/2022; unico/2021; unico/2020), derivante dallo svolgimento di attività lavorativa a titolo dipendente e autonomo.

Occorre altresì chiarire che la ricorrente, quantunque non abbia documentato alcuna riduzione della sua capacità lavorativa e non risulti ricevere alcuna forma di indennità o sussidio per ragioni di salute, ha dimostrato di essere stata riconosciuta affetta da sclerosi multipla sin dall’anno 2005 (cfr. doc. n. 2, fascicolo processuale parte ricorrente).

All’esito degli accertamenti reddituali affidati alla Guardia di Finanza di Oristano, acquisiti tra il mese di marzo e maggio dell’anno 2022, non sono state accertate operazioni e movimentazioni di denaro riconducibili all’alienazione dei prodotti di sartoria con il marchio “_____”, malgrado dalle pubblicazioni disponibili sui social *network* fosse emersa l’esistenza di un *account* nominato “_____” nel quale venivano pubblicate le fotografie dei prodotti di sartoria aventi lo stesso marchio (cfr. accertamenti della Guardia di Finanza di Oristano, depositati in data 18 maggio 2022, e fotografie allegate alle note di parte resistente del 13 maggio 2021 e dell’8.10.2021).

Ritiene il Collegio di dover ritenere che la _____, dall’alienazione delle creazioni artistiche ora indicate, tragga redditi ulteriori, rispetto a quelli dalla medesima ricorrente dichiarati, indipendentemente dal mancato riscontro degli stessi introiti all’esito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, in considerazione del verosimile impiego di denaro contante, utilizzato per operazioni commerciali di modico valore, e non tracciabile con la movimentazione in entrata e in uscita dei conti bancari.

Nondimeno, avuto riguardo alla natura dei beni alienati, al carattere non principale dell’attività lavorativa espletata, alle condizioni di salute della _____, al mancato riscontro di operazioni bancarie degne di significato riconducibili alle attività di creazione sartoriale, deve presumersi che tali introiti siano comunque di modica entità e non consentano alla ricorrente di trarre redditi ulteriori superiori all’importo di circa 90,00/100,00 euro mensili.

Occorre peraltro rilevare come, dagli accertamenti reddituali affidati alla Guardia di Finanza di Oristano, acquisiti tra il mese di marzo e maggio dell’anno 2022, sia emerso altresì come la ricorrente, che non ha allegato spese abitative, sia gravata altresì dagli oneri di mantenimento di un



altro figlio, nato da un'altra unione, per la quale la ricorrente riceve regolarmente il contributo di mantenimento nella misura di euro 250,00, da tale F _____, e che abbia delega a operare sul conto corrente di tale _____, con il quale deve presumersi la ricorrente conviva e con il quale deve ritenersi vengano suddivise le spese relative ai consumi e alle utenze domestiche (si consideri in ogni caso come alla data del 31.01.2022 il saldo del conto corrente intestato al _____ fosse pari a soli 11,83 euro).

Da ultimo, occorre considerare come la parte resistente non abbia esperito alcuna utile iniziativa probatoria tesa a dimostrare che gli immobili di cui la ricorrente è divenuta titolare, peraltro solo per la quota di un terzo o di un sesto, siano produttivi di reddito (cfr. doc. n. 5, allegato alle note di parte ricorrente dell'8.10.2021).

Quanto alla capacità reddituale del resistente occorre considerare che è incontestato come all'epoca del divorzio questi fosse dipendente della P.S. in qualità di agente di polizia in servizio presso la Questura di Bologna. All'attualità risulta invece in servizio presso l'*Interpool* con incarichi per missioni internazionali.

Dagli accertamenti tributari svolti è emerso un incremento del reddito complessivo lordo nel periodo dall'anno 2017 all'anno 2021 (da euro 33.770,57 a euro 36.728,82).

Dalle ultime dichiarazioni reddituali in atti si evince come il resistente abbia conseguito un reddito mensile medio netto nel triennio 2019/2021 pari a euro 2.157,27 (cfr. media ricavabile dai modelli reddituali CU/22, CU/21, CU/20).

Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza l'_____ e acquisiti in data 21 maggio 2022 è risultato titolare di buoni postali del valore complessivo di euro 25.000,00 (cfr. n. 77688538 del valore di euro 2.500 e con scadenza nell'anno 2037; n. 77688539 del valore di euro 2.500 e con scadenza nell'anno 2037; n. 77688573 del valore di euro 5.000 e con scadenza nell'anno 2037; n. 87473032 del valore di euro 5.000 e con scadenza nell'anno 2035; n. 8747303 del valore di euro 10.000,00 e con scadenza nell'anno 2035).

I redditi del resistente risultano gravati dal pagamento del canone di locazione per euro 690,00 euro mensili per l'abitazione detenuta in Roma e da euro 70,00 circa per gli oneri condominiali (cfr. doccc. nn. 23 e 28, fascicolo processuale parte resistente).

Alla luce della capacità reddituale delle parti come ora ricostruita, deve ritenersi equo rideterminare, con decorrenza dal 5 gennaio 2021, il contributo dovuto dal padre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia _____ nella misura di euro 380,00 mensili.

La regolamentazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza. Il resistente deve pertanto essere condannato a rifondere, in favore della ricorrente, le spese processuali che si liquidano applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 previsti per i giudizi contenziosi di competenza del Tribunale (l'art. 2 del D. cit. ha infatti modificato l'art. 4, del D.M. n. 55/2014, inserendo il comma 4-bis del seguente tenore: "*i parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa*"), medi per la fase di studio e introduttiva della vertenza e minimi per la fase istruttoria e decisionale, avuto riguardo alla semplicità delle ultime due fasi processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. Dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle domande proposte dalla ricorrente nelle conclusioni *sub* lettere a), d) e f).
2. Accertata la responsabilità di F _____ ai sensi dell'art. 709 *ter*, n. 1), c.p.c., condanna il medesimo resistente al risarcimento, nei confronti della figlia _____ del danno, che liquida nell'importo di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.
3. Dispone che, con decorrenza dal 5 gennaio 2021, F _____ versi al domicilio di _____, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia _____, l'importo mensile di €380,00, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate); l'importo predetto dovrà essere corrisposto entro i primi 5 giorni di ogni mese e è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a _____.



decorrere dall'agosto 2024.

4. Condanna l'..... alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida nell'importo di euro 3.387, oltre agli oneri accessori come per legge e se dovuti e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del Tribunale il 21/07/2023.

Il giudice relatore

dott.ssa Enrica Marini

Il Presidente

Dott. Leopoldo Scirrillo

